CAMERA DEI DEPUTATI N. 2988

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato SACCUCCI

Presentata il 30 maggio 1974

Computo delle rafferme a titolo di esperimento per l'assegnazione dello stipendio e degli altri assegni

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge intendiamo richiamare la vostra attenzione su di una norma esistente nel trattamento economico-giuridico dei militari e dei sottufficiali delle forze armate e dei corpi di polizia che, non trovando riscontro nel trattamento riservato agli altri dipendenti dello Stato, a nostro giudizio deve ritenersi per lo meno anomala.

Si tratta del disposto dell'articolo 80 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 che esclude dal computo per l'attribuzione dello stipendio e dei correlativi assegni le rafferme effettuate a titolo di esperimento.

La formula, non molto nota, di « rafferma o titolo di esperimento » sta a significare che militari o sottufficiali, colpiti da sanzione disciplinare anche lieve come una punizione semplice o di rigore e premesse determinate condizioni, vengono autorizzati a prestare servizio per un anno durante il quale, con il loro disciplinato comportamento, debbono dimostrare la concreta volontà di emendarsi. In altre parole si tratta di un periodo di prova durante il quale l'interessato mantiene una linea di condotta tale da convincere i superiori, alla fine dell'esperimento, di essere degno di permanere in servizio nell'arma o nel corpo e di proseguire nella carriera.

Questo provvedimento cautelativo è opportuno sotto molti punti di vista e va mantenuto nella legislazione militare. Quello che, invece, deve essere rivisto o mutato sono le conseguenze di carattere economico che sino ad oggi hanno accompagnato questa particolare situazione di stato del militare, specie quando l'« esperimento » si sia concluso positivamente per l'interessato.

Infatti, coloro i quali hanno superato il periodo di rafferma a titolo di esperimento e, quindi, risultano valutati positivamente ed ammessi al proseguimento nella carriera, perdono – tuttavia – come anzianità di servizio agli effetti economici, tutto il periodo di esperimento con le correlative conseguenze negative sul trattamento di quiescenza.

È, ormai, un principio assodato nella legislazione che presiede il pubblico impiego che tutti i periodi di servizio, nessuno escluso, comunque prestato all'amministrazione dello Stato, vanno considerati e conteggiati ai fini dello sviluppo economico, della carriera e del trattamento pensionistico.

Pertanto, il dettato contenuto nel citato articolo 80, che risale ancora al 1928, cioè a quasi cinquanta anni or sono, va modificato in quanto rappresenta realmente un'anomalia che contrasta con i princìpi generali che oggi reggono i rapporti del pubblico impiego.

Inoltre, tale forma – che pure sopravvive – non ha alcuno specifico riscontro nelle più recenti leggi sullo stato dei sottufficiali e dei

militari di truppa emanate dopo l'entrata in vigore della Costituzione per cui la modifica che proponiamo con la presente proposta di legge tende a riportare nel sistema in atto anche le norme che presiedono allo stato economico e giuridico dei militari di truppa e dei sottufficiali eliminando quanto di incongruente esiste.

Invitiamo, pertanto, gli onorevoli colleghi a voler dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 80 del regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 è sostituito dal seguente:

« Il tempo trascorso in servizio per effetto di rafferme annuali a titolo di esperimento è compatibile per l'assegnazione dello stipendio e di ogni altro assegno o competenza ».